

COMUNE DI TORPÈ



COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

***Direttiva per la
CREMAZIONE e la
DISPERSIONE
DELLE CENERI DEI
DEFUNTI***

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°

del

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità della Direttiva	pag. 3
Art. 2 – Cremazione	pag. 3
Art. 3 – Affidamento delle ceneri	pag. 3
Art. 4 – Dispersione delle ceneri	pag. 4
Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 4
Art. 6 – Modulistica	pag. 4
Art. 7 – Registro delle dispersioni delle ceneri	pag. 4
Art. 8 – Entrata in vigore	pag. 4

Art. 1 – Oggetto e finalità della Direttiva

a) Nelle more dell'approvazione del Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di TORPE' la presente Direttiva disciplina la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n°130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e della Legge Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n° 4, recante "Norme in materia di enti locali e sulla Dispersione e affidamento delle ceneri funerarie";

b) Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR n°285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), alle Circ. MS n° 24/1993 e Circ. MS n° 10/1998 e al D.P.R. n°254/2003;

c) La presente Direttiva ha il fine di salvaguardare i diritti, la dignità e la libertà di scelta di ogni individuo e le individuali convinzioni religiose e culturali, nonché a tutelare il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Cremazione

a) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORPE' per le persone decedute nel territorio comunale e secondo le modalità stabilite dalla L. n° 130/2001, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

Art. 3 – Affidamento delle ceneri

a) Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con altro atto saranno stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi;

b) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al precedente comma a) dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri;

c) A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone che:

1. la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto è regolata dalla normativa in materia;

2. il luogo di abituale conservazione dell'urna coincide, di norma, con la residenza legale degli aventi titolo che hanno l'obbligo di comunicare al Comune eventuali variazioni del luogo di conservazione;

d) Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente Direttiva possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4 – Dispersione delle ceneri

- a) Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda in competente bollo;
- b) Per le persone decedute nel territorio comunale l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORPE' secondo le modalità stabilite dalla L. n°130/2001 e dalla L.R. n° 4/2012, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari;
- c) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORPE', anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di TORPE', previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla presente Direttiva;
- d) Se la dispersione è richiesta per luogo fuori Comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri;
- e) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri

- a) La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero comunale, in aree private o in natura (mare o fiume). La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione nel mare o nel fiume è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

- b) La dispersione nel mare è consentita a non meno di 300 metri dalla costa ed è vietata nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione ed è sospesa dal 1°giugno al 30 settembre;
- c) La dispersione in mare o nel fiume non è consentita tramite affondamento dell'urna, la quale andrà smaltita a parte, una volta svuotata, dopo l'operazione di dispersione.

Art. 6 – Modulistica

- a) I moduli di richiesta sono disponibili per l'utenza oltre che presso gli uffici comunali anche sul sito del comune.

Art. 7 – Registro delle dispersioni delle ceneri

- a) L'Ufficio di Stato Civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni.

Art. 8 – Entrata in vigore

- a) La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

